

ILLECITI PREVISTI DAL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286

Art. 8 : le disposizioni sull'ingresso e il soggiorno previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

Con sentenza Corte costituzionale. n. 249/2010 pubblicata il 14/7/2010 è stata dichiarata illegittimità costituzionale dell'aggravante di cui al n. 11-bis dell'art. 61 comma 1 c.p.

CONTRAVVENZIONI

Art. 6 comma 3

Cittadino di Paese terzo (REGOLARE) che alla richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di esibire il passaporto o altro documento di identificazione e il permesso o altro valido titolo di soggiorno in Italia.

Arresto fino a 1 anno e ammenda fino a 2.000 euro.

competenza: Tribunale monocratico

NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P.

La locuzione "cittadino di Paese terzo" è quella usata negli atti normativi dell'Unione europea per indicare gli stranieri non comunitari.

Eventuale accompagnamento coattivo in ufficio per fotosegnalamento

Si applica comunque a tutti gli stranieri (in posizione regolare o irregolare) l'art. 6, comma 4, che consente di sottoporre a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici lo straniero non comunitario nel caso che vi sia motivo di dubitare della sua identità personale.

L'identificazione fisica è compiutamente eseguita quando è accertato il C.U.I. (codice univoco identificativo dell'individuo) nel sistema AFIS di comparazione delle impronte digitali.

Non è obbligatorio il fotosegnalamento dello straniero indagato che esibisce il passaporto o la carta di identità ma che non ha con sé il permesso o altro titolo di soggiorno di cui, tuttavia, è stato possibile accertarne il rilascio mediante controllo SDI al terminale della PS o dei CC, tuttavia appare opportuno perché soltanto con i rilievi fotodattiloscopici e la comparazione AFIS è possibile accertare eventuali sostituzioni di identità personale.

L'interesse protetto da questa norma è quello di procedere immediatamente alla verifica della regolarità della presenza dello straniero nel territorio dello Stato, perché si possano mettere in opera il più rapidamente possibile le procedure di espulsione dal territorio nazionale dello straniero non comunitario irregolare, di talché si ha "abolitio criminis" per gli stranieri in posizione irregolare (Cassazione sez. unite pen. 16453/2011).

Lo straniero che esibisce il passaporto, ma che non può esibire il permesso di soggiorno perché clandestino, non risponde dell'art. 6/3 ; l'esibizione presuppone che il documento esista nel mondo fenomenico (Cass. sez. unite pen. 45801/2003).

Il giustificato motivo deve essere un impedimento non dipendente da comportamenti volontari dello straniero o ascrivibili comunque a una condotta diretta dello stesso.

La dimenticanza del documento non è un giustificato motivo (Cass. pen. sez. VII n. 38303/2007 e sez. I n. 601/2010), anzi pone lo straniero in situazione di colpa.

Se lo straniero si adopera perché il documento possa essere prontamente reperito il fatto non costituisce reato (Cass. sez. I pen. n. 47512 del 2007) poiché non ostacolata l'identificazione.

MINORENNI

Di regola, questo reato non può essere commesso dai minorenni (per es. Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Milano prot. 453/98 del 17/06/1998), in quanto il minore non può disporre autonomamente del documento essendone custodi i genitori o gli esercenti la potestà; il reato è ascrivibile soltanto in casi particolari (per es. il minore ha con sé il documento richiesto ma non ottempera all'ordine di esibizione).

La legge n. 94/2009 ha introdotto un "doppio binario", sanzionando gli stranieri regolarmente soggiornanti per la mancata esibizione dei documenti con la pena inasprita dall'art. 6, comma 3, cit. (costringendoli a circolare sempre muniti di completa documentazione d'identità e di soggiorno) e gli stranieri in posizione irregolare con un crescendo sanzionatorio-repressivo scandito sulle diverse eventuali condotte illecite in progressione (art. 10-bis, art. 13, co. 13, del d. lgs. cit.), sempre finalizzato all'espulsione dal territorio nazionale nel più breve tempo possibile, obiettivo che rischierebbe di essere compromesso dai tempi processuali di accertamento e di eventuale esecuzione di pena per il reato di cui all'art. 6, co. 3 (per il quale non sono previsti i meccanismi facilitatori dell'espulsione di cui all'art. 10-bis).

Art. 10-bis

Ingresso illegale e/o soggiorno illegale nel territorio dello Stato

(salvo che il fatto costituisca più grave reato, per es. i delitti di reingresso illegale p. e p. dall'art.13 o l'ingiustificata permanenza di cui ai commi 5-ter e 5-quater dell'art.14) **cittadino di Paese terzo che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico nonché di quelle di cui all'art. 1 legge n. 68/2007 (dichiarazione di presenza)**

Ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P.

Non si applica l'oblazione ex art. 162 cp - competenza: **GIUDICE DI PACE**

(Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).

reato non contestabile a chi è stato respinto alla frontiera o all'autore dei delitti di cui all'art. 13 del T.U. 286/98

Anche se munito di documento di identificazione, eseguire sempre fotosegnalamento, comparazione AFIS e relative risultanze SDI di ogni alias; accompagnamento presso l'Ufficio Immigrazione della Questura per l'emanazione del decreto prefettizio di espulsione, se non è possibile l'accompagnamento rilasciare all'indagato un invito a presentarsi in questura presso il suddetto ufficio ex art. 15 TULPS

La mancata esibizione di documenti attestanti la regolarità del soggiorno, di per sé, costituisce un indizio di questo reato, con tutto ciò che consegue in termini di accertamenti di polizia giudiziaria, a cominciare dai poteri di identificazione di cui all'art. 349 c.p.p.

All'autore di questo reato non può essere addebitato anche quello previsto dall'art. 6 comma 3.

condotte tipiche che integrano questa contravvenzione:

- ingresso illegale, cioè sottraendosi ai controlli dei valichi di frontiera
- ingresso senza passaporto valido o documento equipollente
- ingresso senza visto, quando previsto
- omessa richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso regolare ovvero omessa dichiarazione di presenza sul territorio nei casi previsti dall'art. 1 della legge 68/2007 (soggiorno di breve durata per visite, affari, turismo e studio)
- permanenza oltre i 3 mesi prescritti pur avendo dichiarato la presenza ai sensi della legge 68/2007
- permanenza oltre i termini di legge in caso di diniego del permesso di soggiorno o del rinnovo del permesso di soggiorno
- permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e omessa richiesta di rinnovo

MINORENNI IRREGOLARI

è importante distinguere la fattispecie INGRESSO ILLEGALE (reato istantaneo) da quella SOGGIORNO ILLEGALE (reato permanente).

Sebbene non sia espressamente prevista l'esclusione dei soggetti minorenni dall'ambito applicativo della norma sul reato di "soggiorno illegale", si può pervenire alla sua incompatibilità con la condizione dei soggetti minorenni, sicché ai minori NON può essere addebitato il reato di soggiorno illegale stante la non operatività del comma 5 dell'art. 10-bis. Ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett. a) del T.U. e dell'art. 37bis legge 184/1983 il minorenni straniero non comunitario irregolare non può essere espulso (se non al seguito della propria famiglia). In ogni caso, il minore non accompagnato o comunque in stato di abbandono, deve ricevere protezione (artt. 31, 32 e 33 T.U. immigrazione e legge n. 176/1991 che ha ratificato la Convenzione di New York del 1989) ed è soggetto destinatario di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 28 DPR 31.8.99 n. 394.

In astratto il minorenni non comunitario potrebbe essere perseguito soltanto per "ingresso illegale" (come si potrebbe desumere da Cass. sez.I pen. 17305/2008 e 44048/2008), sempre che si provi che il fatto è avvenuto non prima dell'8/8/2009 (entrata in vigore legge 94/2009). Anche in questo caso è dubbia la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, essendosi verosimilmente il minore affidato a soggetti adulti e, verosimilmente, a legittime aspettative di tutela; sicché non si possono esigere dal minore comportamenti che invece spettano a chi esercita la potestà genitoriale (ogni attività consistente nel munirsi dei documenti necessari per entrare nello Stato).

DELITTI

<p>Art. 5 comma 8-bis Contraffazione o alterazione di visto d'ingresso o di reingresso, permesso di soggiorno, carta o contratto di soggiorno, o documenti necessari per il loro rilascio</p>	<p>Reclusione da 1 a 6 anni (da 3 a 10 anni se la falsità concerne un atto che fa fede fino a querela di falso). ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.) (FERMO consentito soltanto con l'aggravante dell'atto a fede privilegiata) competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO</p>
<p>Art. 5 comma 8-bis Uso di un documento di cui sopra contraffatto o alterato (visto d'ingresso o di reingresso, permesso di soggiorno, carta o contratto di soggiorno, o documenti necessari per il loro rilascio).</p>	<p>Reclusione da 1 a 6 anni (da 3 a 10 anni se la falsità concerne un atto che fa fede fino a querela di falso). ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.) (FERMO consentito soltanto con l'aggravante dell'atto a fede privilegiata) competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO</p>
<p>Art. 12 comma 1 promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione del T.U. Immigrazione o comunque procurarne l'ingresso illegale.</p>	<p>Reclusione da 1 a 5 anni e multa fino a 15000 euro per ogni persona – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato. Sequestro preventivo veicolo (art. 321 cpp e art. 12 co. 4-ter d.l.vo 286/1998) ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA (art. 12 co. 4 d.l.vo 286/1998) Aggravanti: a) fatto commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) fatto commesso al fine di trarne profitto, anche indiretto. competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO</p>
<p>Art. 12 comma 3 promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione del T.U. Immigrazione o comunque procurarne l'ingresso illegale nei casi in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti</p>	<p>Reclusione da 5 a 15 anni e multa fino a 15000 euro per ogni persona – Confisca del mezzo di trasporto utilizzato. SEQUESTRO PREVENTIVO VEICOLO (art. 321 cpp e art. 12 co. 4-ter d.l.vo 286/1998) ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA (art. 12 co. 4 d.l.vo 286/1998) Aggravanti: a) fatto commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) fatto commesso al fine di trarne profitto, anche indiretto. competenza: TRIBUNALE COLLEGALE</p>
<p>Art. 12 comma 5 (Fuori dei casi previsti dai commi precedenti) favorire la permanenza illegale dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità. (questa fattispecie spesso concorre con l'art. 22 del T.U.)</p>	<p>Reclusione fino a 4 anni e multa fino a 15.493 euro. (aggravante: concorso di 2 o più persone ovvero permanenza riguardante 5 o più clandestini) ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.) competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO</p>
<p>art. 12 comma 5-bis a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dare alloggio ovvero cedere un immobile (anche in locazione) a uno straniero extracomunitario privo di titolo di soggiorno, al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.</p>	<p>Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato SEQUESTRO PREVENTIVO IMMOBILE (se l'immobile appartiene a persona non estranea al reato) è sempre necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto, che si realizza allorché il titolare dell'immobile sfrutta la precaria condizione del clandestino, per es. richiedendogli un canone non equo oppure dà un alloggio igienicamente non idoneo o comunque non idoneo alla permanenza di persone competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO</p>

<p>Art. 13 comma 5.2 Cittadino/a di Paese terzo a cui è stato concesso un termine per la partenza volontaria che viola una (anche una sola) delle misure cautelari adottate con provvedimento (notificato) del Questore</p> <p>(le misure sono comunicate entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace che le convalida entro le successive 48 ore oppure può revocarle o modificarle).</p>	<p>Misure applicabili: a) consegna del passaporto o valido documento equipollente b) obbligo di dimora c) obbligo di presentazione alla P.S. o CC</p> <p>Multa da 3.000 a 18.000 euro. NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: GIUDICE DI PACE (Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).</p>
--	---

<p>Art. 13 comma 13 Straniero extracomunitario espulso con provvedimento ministeriale o prefettizio che rientra nel territorio dello Stato prima del termine previsto, senza l'autorizzazione del Ministero dell'Interno</p> <p>(La disposizione non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento familiare ex art. 29).</p>	<p>Reclusione da 1 a 4 anni. ARRESTO OBBLIGATORIO, anche non in flagranza (art. 13-ter d.l.vo 286/1998) – Rito direttissimo Nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO</p>
--	---

<p>Art. 13, comma 13-bis, primo periodo Straniero extracomunitario espulso con provvedimento del giudice che rientra nel territorio dello Stato prima del termine previsto</p>	<p>Reclusione da 1 a 4 anni. Arresto obbligatorio, anche non in flagranza (art. 13-ter d.l.vo 286/1998) – Rito direttissimo competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO</p>
---	---

<p>Art. 13, comma 13-bis, secondo periodo Straniero extracomunitario che, già denunciato per il delitto di cui all'art. 13 co. 13 d.l.vo 286/1998 ed espulso, rientra nel territorio nazionale prima del termine</p>	<p>Reclusione da 1 a 5 anni. Arresto obbligatorio, anche non in flagranza (art. 13-ter d.l.vo 286/1998) – Rito direttissimo competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO</p>
---	---

L'illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte cost. con sentenza 466/2005 non riguarda il testo vigente del comma 13-bis nelle tre fattispecie dell'art. 13 prima di procedere all'arresto occorre acquisire via fax dalla questura o dal C.I.E. competente la prova (da fornire al P.M.) che l'espulsione è stata eseguita con l'accompagnamento alla frontiera (il c.d. VISTO PARTIRE).

NOTA BENE: il divieto di cui al co. 13 dell'art. 13 opera per un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni (superiore a 5 anni in casi eccezionali). La modificazione del comma 14 è in vigore dal 24/06/2011 (decreto-legge 89/2011 conv. in legge 129/2011). I decreti di espulsione anteriori alla citata novella prevedevano un divieto di reingresso per 10 anni o comunque non inferiore a 5 anni. Sussistendo un insanabile contrasto con la direttiva UE n. 115/2008 il reingresso non autorizzato in violazione di un decreto di espulsione anteriore al 24.06.2011 non è più previsto dalla legge come reato (Cassazione sez. I n. 12220/2012) in quanto tale provvedimento amministrativo va disapplicato.

<p>Art. 14 comma 1-bis Cittadino/a di Paese terzo che contravviene a una (anche una sola) delle misure cautelari a cui è sottoposto/a in alternativa al trattenimento nel C.I.E</p> <p>Misure applicabili: a) consegna del passaporto o valido documento equipollente b) obbligo di dimora c) obbligo di presentazione alla P.S. o CC</p> <p>(le misure sono comunicate entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace che le convalida entro le successive 48 ore oppure può revocarle o modificarle).</p>	<p>Multa da 3 000 a 18 000 euro. NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: GIUDICE DI PACE (Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).</p>
--	---

<p>Art. 14, comma 5-ter, primo periodo Cittadino di Paese terzo che viola, salvo giustificato motivo, l'ordine questorile di lasciare lo Stato entro 7 giorni, nel caso di previo decreto questorile di respingimento o decreto prefettizio di espulsione ex art. 13 co. 4 ovvero se trattasi di straniero che, ammesso, si è sottratto al rimpatrio volontario e assistito.</p>	<p>Multa da 10 000 a 20 000 euro. NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: GIUDICE DI PACE (Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).</p>
<p>Art. 14, comma 5-ter, secondo periodo Cittadino di Paese terzo che viola, salvo giustificato motivo, l'ordine questorile di lasciare lo Stato entro 7 giorni, nel caso di accertata inottemperanza al decreto prefettizio di espulsione ex art. 13 co. 5 (intimazione a lasciare volontariamente il territorio nazionale entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni).</p>	<p>Multa da 6 000 a 15 000 euro. NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: GIUDICE DI PACE (Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).</p>
<p>Art. 14, comma 5-quater Cittadino di Paese terzo (non detenuto) – già destinatario di un precedente ordine questorile di allontanamento ex art. 14/5-bis – che viola, salvo giustificato motivo, l'ulteriore ordine questorile (comma 5-ter terzo periodo) di lasciare lo Stato entro 7 giorni.</p>	<p>Multa da 15 000 a 30 000 euro. NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: GIUDICE DI PACE (Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).</p>
<p>NOTA BENE : tanto l'inottemperanza quanto l'ordine non ottemperato, devono "maturare" nel vigore del decreto-legge n. 89/2011 (quindi: non prima del 24 giugno 2011). L'incriminazione introdotta dal d.l. non può avere carattere retroattivo e l'irretroattività coinvolge non soltanto la condotta (l'inottemperanza), ma anche i suoi presupposti (l'ordine questorile di allontanamento). La novella infatti riguarda anche tutti i presupposti del reato per conformare l'ordinamento italiano a quello della U.E. in particolare la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri), modificando la procedura prodromica all'esecuzione dell'espulsione (inoltre il termine di allontanamento ora è di 7 giorni, prima era di 5 giorni; l'ordine deve riportare le conseguenze sanzionatorie in base alla legge vigente).</p> <p>Quindi</p> <ul style="list-style-type: none"> • si addebita l'art. 10-bis (norma più favorevole) se l'ordine di allontanamento del Questore è anteriore al 24/06/2011 • si addebita l'art. 14 co. 5-ter o l'art. 14 co. 5-quater se l'ordine di allontanamento del Questore è stato emanato a far tempo dal 24/06/2011 <p>(in entrambi i casi la competenza per materia è del Giudice di Pace)</p>	

<p>Art. 22 comma 12 Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (extracomunitari) privi del PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO ovvero di qualsiasi altro titolo di soggiorno legale che comunque consenta lo svolgimento di attività lavorativa.</p>	<p>Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO <i>(spesso c'è concorso materiale con il delitto p. e p. dall'art. 12 co. 5)</i></p>
<p>Art. 22 comma 12 Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (extracomunitari) con permesso di soggiorno annullato o revocato, ovvero scaduto senza che ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge.</p>	<p>Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO <i>(spesso c'è concorso materiale con il delitto p. e p. dall'art. 12 co. 5)</i></p>
<p>Si discute sulla tipologia di permesso richiesta dalla norma in questione e quando il fatto integri il reato in presenza di un diverso titolo di soggiorno. Su questa problematica è intervenuta la Corte costituzionale con ordinanza n. 419 del 2002, statuendo che il riferimento contenuto nella norma al "permesso di soggiorno di cui al presente articolo" non è frutto di errore materiale nella redazione legislativa, bensì rinvia al permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato disciplinato dall'articolo 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 e specificamente richiamato nei commi 7 e 9 di detto articolo e non al permesso di soggiorno "generico" previsto dall'invocato articolo 5 dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998". Il giudice delle leggi ha aggiunto che "l'erroneità della ricostruzione interpretativa ipotizzata a base della questione sollevata [dal giudice a quo] è confermata sia dai lavori preparatori della legge 6 marzo 1998, n. 40, coordinata nell'attuale testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina giuridica dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero, sia dalla giurisprudenza ordinaria che ha applicato l'art. 22, comma 10 [attualmente comma 12], del d.lgs. n. 286 del 1998 quale norma incriminatrice della condotta del datore di lavoro che impieghi alle sue dipendenze lavoratori privi di "valido permesso di soggiorno per motivi di lavoro". Dall'argomentare della Corte costituzionale consegue che l'area della rilevanza penale delineata dalla fattispecie in esame deve essere circoscritta al caso dello straniero privo dei permessi di cui agli articoli 22 (PER LAVORO SUBORDINATO) e 24 (PER LAVORO STAGIONALE) e di qualsiasi altro titolo di soggiorno legale che comunque consenta lo svolgimento di attività lavorativa.</p>	
<p>Un ulteriore elemento interpretativo si evince dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 300.C/2000/1337/A/12.214.22/I^Div. del 06.04.2000 dalla quale si evince che il divieto relativo alla presenza dello straniero sul territorio durante il procedimento di ottenimento del visto di ingresso non è assoluto, giacché le norme vigenti consentono la conversione da permesso di soggiorno per motivi di studio in quello per lavoro, quindi non escludono che l'iter autorizzativo in esame possa essere avviato anche nel caso in cui lo straniero sia legittimamente presente in Italia. «Resta inteso che, in ogni caso, lo straniero dovrà munirsi di apposito visto ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, qualora sia in possesso di un titolo di soggiorno non convertibile».</p>	
<p>In dottrina, ORNELLA LUPO (<i>Il controllo di polizia sugli stranieri. Manuale pratico in materia di diritto dell'immigrazione</i>. 2008) : <i>"È importante chiarire che la norma richiede non tanto che lo straniero sia in possesso di un permesso per soggiornare, ma che disponga di un titolo che lo abiliti al lavoro. Deve quindi essere munito di un permesso rilasciato per lavoro, oppure di un permesso per richiedente asilo dopo i primi sei mesi, per asilo politico, o per ricongiungimento familiare, o nei limiti previsti dalla vigente normativa, per studio. Qualora l'occupazione riguardi un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno che non abilita al lavoro, la norma di cui trattasi viene applicata tout court."</i></p>	
<p>Secondo la Corte di Cassazione (sez. I pen. sentenza n. 2429 del 03.04.2000) ciò che rileva penalmente, ai fini di quanto previsto dall'art.22 del d.lgs. n.286 del 1998, è «la circostanza che il lavoratore straniero non sia munito di valido "permesso di soggiorno" per motivi di lavoro di competenza del questore della provincia. ... giacché il bene preservato non è più soltanto quello della tutela delle condizioni del lavoratore, ma si iscrive nel più composito panorama di impedire l'occupazione di cittadini extracomunitari al di fuori dei flussi programmati di ingresso che l'art.21 del testo unico si fa carico di disciplinare e, dunque, in condizioni elusive delle finalità che la nuova disciplina intende perseguire.».</p>	
<p>Art.14 Reg. (DPR 394/1999) (come sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 334/2004) – Conversione del permesso di soggiorno. 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare: a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative; b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all' articolo 32 , commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b); ... 4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.</p>	

<p>Art. 22 commi 12 e 12-bis Il fatto previsto dal comma 12 (datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (extracomunitari) privi del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o di qualsiasi altro titolo di soggiorno legale che comunque consenta lo svolgimento di attività lavorativa ovvero con permesso di soggiorno annullato o revocato o scaduto senza che ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge) è aggravato se:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; <i>(cioè minori di anni 16 ai sensi dell'art. 1 co. 622 legge n. 296/2006)</i></p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. <i>(cioè l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.)</i></p>	<p>Aumento da un terzo alla metà della pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.) competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO NO FERMO ART. 384 C.P.P.</p>
--	--

<p>concorso con l'art. 12:</p> <p>Non si addebita al datore di lavoro anche il delitto ex art. 12 comma 5 T.U.I. quando la situazione di profitto riguarda soltanto l'omissione del versamento dei contributi ovvero il mero impiego della mano d'opera in nero (occorrendo la sussistenza di un "quid pluris"); in tal caso si addebita soltanto l'art. 22 (cassazione sez. I n. 6068/2008 ; n. 40398/2006 ; n. 23438/2003 ; n. 4700/2000). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'elemento di distinzione tra il reato di favoreggiamento e quello di cui all'art. 22, ferma restando la possibilità del concorso consiste nel fuoriuscire dal rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera o perché gli stranieri vengono utilizzati in attività illecite o perché si impongono condizioni gravose e discriminatorie diverse e ulteriori rispetto all'omesso pagamento dei contributi (cioè SFRUTTAMENTO).</p> <p>Condizioni tipiche (gravose e discriminatorie) che invece integrano il concorso con l'art. 12 sono</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. <p>(si tratta di indicatori mutuati dall'art. 603-bis c.p. concernente il c.d. reato di "caporalato")</p>	
---	--

<p>Art. 24 comma 6 Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più lavoratori stranieri (extracomunitari) privi del PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE ovvero di qualsiasi altro titolo di soggiorno legale che comunque consenta lo svolgimento di attività lavorativa. <i>(si applicano le sanzioni dell'art. 22 comma 12)</i></p>	<p>Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO <i>(Si badi bene che il permesso di soggiorno generico non è idoneo e si configura comunque il reato.)</i> <i>(spesso c'è concorso materiale con il delitto p. e p. dall'art. 12 co. 5)</i></p>
<p>Art. 24 comma 6 Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più lavoratori stranieri (extracomunitari) con permesso di soggiorno annullato o revocato, ovvero scaduto senza che ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge. <i>(si applicano le sanzioni dell'art. 22 comma 12)</i></p>	<p>Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO <i>(spesso c'è concorso materiale con il delitto p. e p. dall'art. 12 co. 5)</i></p>

ILLECITI AMMINISTRATIVI

<p>OMESSA DICHIARAZIONE DI PRESENZA Art. 5 comma 7 Straniero munito di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato da uno Stato della U.E. e valido per il soggiorno in Italia, che non dichiara la sua presenza al Questore entro 8 giorni lavorativi dalla data d'ingresso (deve essere munito della ricevuta della dichiarazione di soggiorno rilasciata dalla Questura).</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 309 euro (P.M.R. 103 euro c/o ESATRI – ricorso al Prefetto)</p> <p>Oltre 60 giorni dall'ingresso si redige Rapporto alla Questura che può disporre l'espulsione amministrativa.</p>
<p>OMESSA COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ Art. 7 commi 1 e 2-bis Omessa comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di P.S. di dare alloggio a straniero non comunitario o ad apolide ovvero di cessione di proprietà o altro diritto di godimento di bene immobile.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 160 a 1100 euro (P.M.R. 320 euro c/o ESATRI – ricorso al Prefetto)</p>
<p>INCOMPLETA COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ Art. 7 commi 2 e 2-bis Comunicazione scritta all'autorità locale di P.S. (di dare alloggio a straniero non comunitario o ad apolide ovvero di cessione di proprietà o altro diritto di godimento di bene immobile) incompleta.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 160 a 1100 euro (P.M.R. 320 euro c/o ESATRI – ricorso al Prefetto)</p>
<p>INOSSERVANZA OBBLIGHI DEL VETTORE Art. 12 comma 6 vettore aereo, marittimo o terrestre che</p> <ul style="list-style-type: none">• omette di accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato;• omette di riferire all'organo di polizia di frontiera sull'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 3500 a 5500 euro per ogni straniero trasportato (P.M.R. 1833,33 euro per ogni straniero c/o ESATRI – ricorso al Prefetto) (deve trattarsi di una condotta colposa – in caso di dolo sussiste il delitto di cui al comma 1 o al comma 3 dell'art. 12 citato)</p>
<p>Art. 22 comma 7 Comma abrogato dal d. lgs. 109/2012 entrato in vigore il 09/08/2012 riguardava il datore di lavoro che ometteva di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione sopravvenuta del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero non comunitario.</p>	

Decreto legislativo n. 30/2007
CITTADINI dell'UNIONE EUROPEA

<p>Art. 20 co. 12 Trattenimento nello Stato oltre il termine fissato dal provvedimento di allontanamento emesso dal Questore</p>	<p>si contesta l'art. 650 c.p. ACCOMPAGNAMENTO Art. 349 CPP FOTOSEGNALAMENTO e ACCOMPAGNAMENTO IN QUESTURA - UFF. IMMIGRAZIONE</p>
<p>il provvedimento di cui all'art. 20 commi 12 e 14 è un atto emanato per motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. (da non confondere con il provvedimento di cui all'art. 21 per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno)</p>	
<p>Art. 20 co. 14 destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso</p>	<p>reclusione fino a 2 anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato reclusione fino a 1 anno, nelle altre ipotesi ACCOMPAGNAMENTO Art. 349 CPP se necessario FOTOSEGNALAMENTO Rapporto alla Questura e consegna a Ufficio Immigrazione (se chiuso, dare Invito a presentarsi art 15 tulps) RITO DIRETTISSIMO (art. 20 co. 16) NO ARRESTO IN FLAGRANZA - NO FERMO 384 CPP (trasmettere CNR senza indugio)</p>
<p>Art. 20 co. 15 reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento immediato disposta da una sentenza del giudice (in alternativa alla reclusione di cui al comma 14)</p>	<p>reclusione fino a 3 anni ACCOMPAGNAMENTO Art. 349 CPP se necessario FOTOSEGNALAMENTO Rapporto alla Questura e consegna a Ufficio Immigrazione (se chiuso, dare Invito a presentarsi art 15 tulps) NO ARRESTO IN FLAGRANZA - NO FERMO 384 CPP RITO DIRETTISSIMO (art. 20 co. 16) (trasmettere CNR senza indugio)</p>
<p>Art. 21 co. 4 presenza sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento (per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno), senza aver provveduto alla presentazione – a un consolato italiano – dell'attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento.</p>	<p>Nei confronti del cittadino dell'U.E. inottemperante al provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 può essere adottato un provvedimento prefettizio di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico (art. 20) immediatamente eseguibile dal questore.</p> <p>rapporto e consegna all'Ufficio Immigrazione (se chiuso, dare Invito a presentarsi art 15 tulps)</p>

Attenzione : Quando il soggetto è accompagnato in Questura Ufficio Immigrazione è sempre necessario il fotosegnalamento e la comparazione dattiloscopica (banca dati AFIS) con relativo controllo incrociato banca dati SDI

ALTRI REATI INERENTI AGLI STRANIERI O AI CITTADINI U.E.

Art. 235 c.p. ESPULSIONE OD ALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO DALLO STATO (art. modificato dal d.l. 92/2008, legge 125/2008 e legge 94/2009)	
Straniero non comunitario che trasgredisce l'ordine di espulsione dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna alla reclusione per oltre 2 anni o negli casi preveduti dalla legge)	Reclusione da 1 a 4 anni ARRESTO OBBLIGATORIO (anche fuori flagranza) (art. 380 cpp e 235, co. 3, secondo periodo, c.p.) Rito direttissimo / Tribunale monocratico
Cittadino dell' U.E. che trasgredisce l'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna alla reclusione per oltre 2 anni o negli casi preveduti dalla legge)	Reclusione da 1 a 4 anni ARRESTO OBBLIGATORIO (anche fuori flagranza) (art. 380 cpp e 235, co. 3, secondo periodo, c.p.) Rito direttissimo / Tribunale monocratico

Art. 312 c.p. ESPULSIONE OD ALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO DALLO STATO (art. modificato dal d.l. 92/2008, legge 125/2008 e legge 94/2009)	
Straniero non comunitario che trasgredisce l'ordine di espulsione dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna a una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato, ovvero p. e p. dall'art. 241 all'art. 313 c.p.)	Reclusione da 1 a 4 anni ARRESTO OBBLIGATORIO (anche fuori flagranza) (art. 380 cpp e 235, co. 3, secondo periodo, c.p.) Rito direttissimo
Cittadino dell' U.E. che trasgredisce l'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna a una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato, ovvero p. e p. dall'art. 241 all'art. 313 c.p.)	Reclusione da 1 a 4 anni ARRESTO OBBLIGATORIO (anche fuori flagranza) (art. 380 cpp e 235, co. 3, secondo periodo, c.p.) Rito direttissimo

Art. 603-bis, comma 1, c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Svolgere un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

(cosiddetto reato di "caporalato")

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

reclusione da cinque a otto anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.)

competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO
CONSENTITO FERMO ex ART. 384 c.p.p.

Art. 603-bis, commi 1 e 3, c.p.

Aggravanti specifiche del reato di cui al comma 1:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; *(cioè minori di anni 16 ai sensi dell'art. 1 co. 622 legge n. 296/2006)*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

pene della reclusione da cinque a otto anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato

AUMENTATE DA UN TERZO ALLA METÀ
ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (art. 381 /1 c.p.p.)

competenza: TRIBUNALE COLLEGALE
CONSENTITO FERMO ex ART. 384 c.p.p.

Art. 495 c.p.	
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o stato o altre qualità personali proprie o di altri	reclusione da 1 a 6 anni (da 2 a 6 anni se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile) ARRESTO FACOLTATIVO art. 381 c.p.p.

Art. 496 c.p.	
(fuori dei casi indicati negli articoli precedenti) dichiarazioni mendaci a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali proprie o di altri	reclusione da 1 a 5 anni ARRESTO FACOLTATIVO art. 381 c.p.p.
<p>elementi di distinzione delle due fattispecie: il 496 ha carattere sussidiario e di chiusura (cioè residuale) rispetto al più grave art. 495 art. 495 falsa dichiarazione resa solo a un P.U. mentre nel 496 a un P.U. oppure a incaricato di pubblico servizio nel 495 è tipizzata l'attestazione mentre nel 496 no il previo interrogatorio anche se non è tipizzato nel 495 non è un elemento distintivo (cass. sez. IV n. 19963/2009) la citata sentenza ritiene che sia applicabile il 495 quando le generalità siano destinate a essere riprodotte in un atto fidefaciente compilato dal P.U. idoneo a documentarle (quale è un verbale, per es. il verbale di identificazione o un semplice verbale di contestazione) mentre si contesta il 496 se le generalità sono richieste per es. per un mero controllo di polizia (tuttavia si applica sempre il 496 in ogni caso in cui la dichiarazione mendace è resa a un incaricato di pubblico servizio)</p>	

Art. 497-bis c.p.	
Possedere, detenere, fabbricare, formare un falso documento valido per l'espatrio	Reclusione da 1 a 4 anni ARRESTO FACOLTATIVO art. 381 c.p. (pena aggravata in caso di fabbricazione o formazione o detenzione per uso non personale)

Art. 489 c.p.	
Uso di atto falso	NO ARRESTO
<p>per es. lo straniero che fa uso di falsa patente estera o falsa carta d'identità estera (non valida per l'espatrio).</p> <p><i>Di regola, al cittadino italiano con patente falsa si addebita l'art. 482 in rel. al 477 c.p. in quanto vi è concorso nella falsità per avere fornito fotografia e dati. Tuttavia, allo straniero è opportuno ascrivere invece il 489 c.p. poiché il concorso non è punibile (se si contesta il 482 verrà prosciolto per difetto di assoluta giurisdizione della A.G. italiana ex art. 10 c.p. se non si prova che il documento è stato fabbricato o formato in Italia poiché in apparenza emesso da autorità estere).</i></p> <p><i>La giurisprudenza è costante nel ritenere che sia punibile a titolo di uso (art. 489 c.p.) anche chi non sia comunque punibile per il concorso nella contraffazione.</i></p> <p><i>Il concorso nel reato di falso, che esclude la punibilità dell' ipotesi criminosa prevista dall'art. 489 c.p. di uso di atto falso, deve configurarsi in termini di concreta punibilità, sicché, se la falsificazione sia stata commessa all'estero e non vi sia la richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 c.p., il soggetto che abbia prodotto o concorso a produrre l'atto falso risponde, ricorrendone le condizioni, del reato di uso dello stesso, ai sensi dell'art. 489 c.p.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Cassazione pen .sez. V n. 1923/2010 ; n. 7940/2007, n. 65/2005; 43341/2005; 21651/2004 ; 26173/2003)</i></p>	

CODICE DELLA STRADA

PATENTI ESTERE NON U.E. E NON S.E.E.

CONDUCENTE TITOLARE DI VALIDA PATENTE ESTERA non UE e non SEE (non è rilevante se convertibile o non convertibile in patente italiana) CON RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA ACQUISITA DA OLTRE 1 ANNO.

Art. 135 comma 14 CdS in relazione all'Art. 126 comma 11 CdS

VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Sanzione Accessoria: RITIRO PATENTE (inviare al Prefetto entro 5 gg.)

CONDUCENTE TITOLARE DI PATENTE ESTERA non UE e non SEE (non è rilevante se convertibile o non convertibile in patente italiana) SCADUTA DI VALIDITÀ E CON RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA ACQUISITA DA NON OLTRE 1 ANNO.

Art. 135 comma 13 CdS in relazione all'Art. 126 comma 11 CdS

VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Sanzione Accessoria: RITIRO PATENTE (inviare al Prefetto entro 5 gg.)

CONDUCENTE NON RESIDENTE IN ITALIA (in circolazione internazionale oppure con dimora in Italia ma non iscritto all'anagrafe della popolazione residente) E TITOLARE DI PATENTE ESTERA non UE e non SEE (non è rilevante se convertibile o non convertibile in patente italiana) SCADUTA DI VALIDITÀ.

Art. 135 comma 13 CdS in relazione all'Art. 126 comma 11 CdS

VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Sanzione Accessoria: RITIRO PATENTE (inviare al Prefetto entro 5 gg.)

CONDUCENTE TITOLARE DI PATENTE ESTERA (non UE e non SEE) CON RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA ACQUISITA DA OLTRE 1 ANNO E SCADUTA DI VALIDITÀ.

Art. 135 comma 11 CdS in relazione all'Art. 116 commi 15 e 17 CdS (REATO)

- LA P.G. APPLICA FERMO PROVVISORIO DELL'AUTOVEICOLO PER 30 GG art. 224-ter CdS affidandolo a persona idonea
- Se accertata recidiva (dopo condanna definitiva) nel biennio, sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca (art. 224-ter/1 CdS)
- SE TRATTASI DI CICLOMOTORE O MOTOVEICOLO (appartenente a persona non estranea al reato) SI APPLICA IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI FINI DELLA CONFISCA ex art. 213 co. 2-sexies CdS (il CICLOMOTORE o il MOTOCICLO va immesso in deposito per almeno 30 gg. poi può essere dato in custodia al proprietario o avente diritto; il MOTOVEICOLO diverso dal motociclo può essere affidato anche subito a persona idonea).
- SEQUESTRO PENALE ex art. 354 c.p.p. della patente scaduta di validità

28 STATI UE

(Le patenti rilasciate dagli altri 27 Stati UE sono equipollenti alle corrispondenti patenti italiane, non vi è obbligo di conversione)
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

(valgono le stesse norme come per gli Stati UE - art. 136-bis c.d.s.)